

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 30.3.2009

Indice:

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 - Funzioni del Garante della comunicazione
- Articolo 4 – Nomina, durata, incompatibilità
- Articolo 5 - Forme e modalità di comunicazione
- Articolo 6 - Destinatari della comunicazione
- Articolo 7 - Rapporti sull'attività
- Articolo 8 - Risorse per l'esercizio della funzione

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione, previsto dall'art. 19 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – Definizioni

1. *Legge:* nell'ambito del presente regolamento il termine, se non accompagnato da altri elementi identificativi, richiama la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 – Norme per il governo del territorio – e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 12.01.2005 ed entrata in vigore, con tempi differiti, il 27 gennaio 2005.

2. *Strumento della pianificazione territoriale:* ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/05 è strumento della pianificazione territoriale di competenza comunale, il Piano Strutturale disciplinato dall'art. 53 della Legge e sue varianti.

3. *Atti di governo del territorio:* ai sensi dell'art. 10 della Legge sono atti di governo del territorio il Regolamento Urbanistico disciplinato dall'art. 55 e i piani complessi di intervento disciplinati dall'art. 56 e le loro varianti; i piani attuativi di cui all'art. 65 e il piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58 e le loro varianti, quando non conformi al Regolamento Urbanistico e ai piani complessi; i piani ed i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti e atti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazione di essi.

Articolo 3 - Funzioni del Garante della comunicazione

1. La disciplina delle funzioni del Garante della comunicazione è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 della L. R. n. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni, mediante i quali si formano e assumono efficacia gli strumenti della pianificazione territoriale e le relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio, e le relative varianti di competenza del Comune.

2. Il Garante della comunicazione, in relazione agli strumenti e agli atti di cui al primo comma, assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto ai successivi articoli 5 e 6, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo.

3. Esula dai compiti del Garante di cui al presente Regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, di cui all'art. 11 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e all'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005 n. 30.

Articolo 4 – Nomina, durata, incompatibilità

1. Il Garante della comunicazione è nominato dal Segretario Generale con proprio provvedimento contestualmente all'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della Legge o, in caso di atto di governo, all'atto di formale conferimento dell'incarico di progettazione urbanistica, sia esso affidato all'interno o all'esterno dell'Ente. Ne è obbligatoria la nomina in caso di procedimento che riguardi gli strumenti della pianificazione, il Regolamento Urbanistico ed i programmi integrati d'intervento: ne è obbligatoria la nomina anche in caso di atto di governo che renda necessaria la conclusione di un accordo di pianificazione.

Per procedimenti relativi agli strumenti della pianificazione o atti di particolare rilievo, la Giunta Comunale potrà formulare un proprio atto di indirizzo che orienti il Segretario Generale alla nomina di un Garante che risponda adeguatamente alla peculiarità e straordinarietà di tali procedimenti.

2. Il garante è scelto fra il personale appartenente alla struttura comunale, o fra soggetti esterni ad essa.

3. Il garante della comunicazione resta in carica fino alla conclusione del procedimento per il quale è stato nominato.

4. L'incarico di Garante della comunicazione è incompatibile, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale, con l'incarico di responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio.

Articolo 5 - Forme e modalità di comunicazione

- 1.** Il Garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:
- a) redigere note informative relative alla principali fasi del procedimento da:
 - inserire nel sito web del Comune;
 - trasmettere agli uffici del Comune che si occupano di informazione e comunicazione : URP, Ufficio Stampa;
 - affiggere nelle bacheche delle principali sedi del Comune aperte al pubblico;
 - b) assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, fornendo adeguato supporto informativo;
 - c) svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, ritenuti particolarmente rilevanti;
 - d) organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile agli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, su richiesta di soggetti interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi;
 - e) redigere un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale;
- 2.** Esula dai compiti del Garante di cui al presente regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, e all'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 18 febbraio 2005.

Articolo 6 - Destinatari della comunicazione

- 1.** I destinatari della comunicazione sono gli Enti, le associazioni ed i cittadini, per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.
- 2.** Allo scopo di favorire tale partecipazione, sarà facoltà del Garante individuare possibili elenchi di associazioni riconosciute ed operanti sul territorio comunale cui trasmettere le note informative di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), in concomitanza delle più importanti fasi del procedimento, quali l'attivazione, l'adozione e l'approvazione.

Articolo 7 - Rapporti sull'attività

- 1.** Il Garante della comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimenti per l'adozione ed approvazione degli strumenti ed atti di governo del territorio di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge.
- 2.** Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale, per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio.
- 3.** Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, agli strumenti di pianificazione territoriale ed alle relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio, e relative varianti, di competenza del Comune, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale secondo le disposizioni del capo II del titolo II e del capo I del titolo III della legge regionale.

Articolo 8 - Risorse per l'esercizio della funzione

- 1.** Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione, il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.
- 2.** Il Garante potrà valersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione del Servizio Urbanistica, dell'Ufficio Stampa, dell'U.R.P., del Servizio Informatico e dei mezzi a loro disposizione nonché, ovviamente, dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Settori dell'Ente.